

98
Proposta di legge sui beni delle
Cappellanie meramente laicali

presentata dal Deputo Briganti Bellini ed
altri 3. nella seduta 7. Luglio 1862.

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 2. 4. 3. 6. 8.

Letta il 9. Luglio 1862

Presain considerazione
di quella stessa seduta

Alla Commissione per il passaggio
de' beni della Chiesa Ecclesiastica al Demanio



Progetto di legge

384

1. Il diritto di percepire decime e primizie, e di questuare che ereditano per legge o per consuetudine in certi luoghi e sempre ai Ministri della Religione è abolito in tutto il Regno d'Italia.
2. I Parrochi che in benefici ad assegnamenti non hanno una rendita netta annua di £ 300 per quelli la cui cura non conta più di 500 anime, e di £ 1200 per quelli che hanno una cura di maggior numero di anime potranno domandare ed avranno diritto ad un annuo sussidio che corrisponda alla deficienza.
3. Le domande di che all'art. precedente verranno in ogni provincia dirette ad una Commissione nominata per R. decreto la quale

rahitthera' le quote di sussidio. Dalle decisio-
ni di questa Commissione potranno
i Parrochi ricorrere al Ministero dei Culti
che decidera' definitivamente tentato il Consiglio
di Stato.

4. Quelle quote di sussidio verranno pagate
dall' Amministrazione della Cassa Reale
di Stato.

Briganti Pelloni deputato

Carlo Luz Deputato

M. Sanguis Deputato

Giambatta Carletti Gampieri Deputato

Figini.

Progetto di Legge
Presentato dal deputato Briganti Bellini ed altri tre deputati.

Le Cappellanie meramente laicali negli Stati ex pontificii sono state impropriamente comprese nei Decreti S. S. Commissioni Straordinarie Dell' Umbria e Delle Marche portanti la soppressione delle Corporazioni religiose, capitoli di collegiata, benefici ecclesiastici ecc. Queste Cappellanie meramente laicali partecipano della natura dei fecondommi mentre si tramettono in discendenza lineare a maschi e perfino a donne. Essi non hanno che un insignificante onere di poche rape per quanto consista sia la rendita della Cappellania. A questo capo una malintesa devozione nei tempi passati ha voluto mettere i patrimoni sotto il patronato di un Santo, o nei tempi moderni per sfuggire alle prescrizioni di una legge che impediva la creazione di nuovi fecondommi per somme inferiori ad una certa cifra.

quindi è giusto che vadano svincolati i beni che compongono questi enti morali soggetti con i Decreti suddetti però è altamente ~~ingiusto~~ ingiusto che la Chiesa Ecclesiastica o lo Stato prenda parte di questi beni che di natura loro si devono ai privati, quando nulla ha preso dei beni fecondommi e perfino nulla dei feudi.

Queste Cappellanie meramente laicali formano attardamente il patrimonio di moltissime famiglie di quelle provincie umbro-marchigiane, e queste famiglie o perderono già o hanno la certezza di perdere in breve il terzo del loro patrimonio arto.

Viene orinare a tanto male che tiene in oziosa agitazione quelle popolazioni i sottogenti presentano il seguente

Progetto di Legge.

Art. 1°

L'ultima quarto dell'articolo 15. Dei Due Decreti S. S. Commissioni Straordinarie Dell' Umbria e Delle Marche 11. novembre 1860, e 3 Gennaio 1861 viene dichiarato

inapplicabile alle appellazioni meramente laicali.

28

I beni di quelle Capellanie meramente laicali nelle quali la terza parte venne già rimessa alla cura Ecclesiastica per la esecuzione dell'usupunto negli insediamenti dopo l'epoca in cui furono emanati i decreti suddetti verranno restituiti ai patroni laicali.

Le Cappellanie meramente laicali negli
Stati ex pontifici sono state impropriamente
comprese nei decreti dei R. R. Commissarii
ordinarii dell' Umbria e delle Marche portanti
la soppressione delle Corporazioni religiose, Capitoli
di Collegiate, benefici ecclesiastici ecc. Queste
Cappellanie meramente laicali partecipano della
natura dei feudi commessi, mentre si trammettono
in discendenza lineare a lui e perfino a donne
che non hanno che un minimissimo onere di
pochi melle per quanto copriano la rendita
della Cappellania. Acquistarono o per una malin
tesa devoluzione nei tempi passati, la quale volta
mettete i patrimoni sotto il patronato di un
Santo, o nei tempi moderni per sfuggire alle
prescrizioni di una legge che impediva la
creazione di nuovi feudi commessi per somme in
feriori ad una certa cifra.

Quindi e' giusto che vadano svincolati
i beni che compongono quegli enti morali soppres-
si con i decreti anzidetti, pero' e' altrettanto in-
giusto che la Santa Sede ecclesiastica o lo Stato pre-
nda parte di questi beni, che di natura loro

si devono ai privati, quando nulla ha preso
dei beni fidei committari e perfino nulla dei feudi.

Queste Cappellanie meramente laicali for-
mano attualmente il patrimonio di moltissime fa-
miglie di quelle provincie umbro-marchigiane, e
queste famiglie o perderono già o hanno la vertebra
di perdere in breve il terzo del loro patrimonio
avito.

Onde ovviare a tanto male che tiene
in allucinata agitazione quelle popolazioni i sotto-
scritti presentano il seguente

Progetto di Legge

Art. 1.

L'ultima quarta dell'articolo 15. dei
due decreti dei R. R. Commissari Straordinari
dell'Umbria e delle Marche 11. dicembre 1860, e
3. Gennaio 1861 viene dichiarato inapplicabile alle
Cappellanie meramente laicali.

2.^o

I beni di quelle Cappellanie meramente laicali
nelle quali la terza parte venne già riunita
alla Cassa Lucriaschia per la restituzione
dell'usufrutto negli investiti dopo l'epoca in

mi furono emanati i decreti suddetti verranno
restituiti ai patroni laicali

304

Briganti Pellini dep.

Carlo Luzzi =

Nicola Dambello

Viterio Ruffi

Letto nella rivista del
g. luglio 1862.

Annunciata il 9. Luglio 1662.

Annunciato dagli uffici

2, 3, 6 e 7

Nella città di Hannover

del 9. Luglio 1662.
